



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA



# **Linee Guida per lo svolgimento del Tirocinio Pratico Valutativo (TPV)**

**LM51 per l'accesso alla Prova Pratica Valutativa  
(PPV)**



## I. DESTINATARI

Le presenti Linee Guida riguardano gli studenti iscritti alla Laurea **ABILITANTE** (LM-51).

**VISTA** la Legge n.163 del 8 novembre 2021 recante “Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti”, e in particolare l’articolo 7, comma 1, a tenore del quale “Coloro che hanno conseguito o che conseguono la laurea magistrale in psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti acquisiscono l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo e di una prova pratica valutativa. Con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sono stabilite la durata e le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo nonché le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa. Ai fini della valutazione del tirocinio di cui al presente comma, le università riconoscono le attività formative professionalizzanti svolte successivamente al corso di studi”;

**VISTI** il D.M n.554 del 06/06/2022, il Decreto interministeriale n.567 del 20/06/2022 e il Decreto interministeriale n.654 del 05/07/2022;

Si definiscono di seguito le **Linee Guida per lo svolgimento del tirocinio pratico valutativo (TPV) valido per l’accesso alla Prova Pratica Valutativa (di seguito PPV)**

## II. Premessa generale

Nell’ambito delle attività formative professionalizzanti previste per la classe di Laurea Magistrale in Psicologia, 20 crediti formativi universitari (di seguito, CFU) sono acquisiti con lo svolgimento di un TPV interno durante i corsi di Studio. Le attività di TPV sono svolte in contesti operativi, per un numero minimo di 14 CFU, presso qualificati enti esterni convenzionati con le università. Le presenti Linee di indirizzo si riferiscono specificatamente a tali CFU.

## III. Criteri generali

### 1. Definizione e contenuti del tirocinio

Il **Tirocinio Pratico Valutativo (TPV)** si propone di favorire da parte del tirocinante l’integrazione delle conoscenze, l’esercizio delle abilità acquisite, la sperimentazione dei futuri ruoli lavorativi, la riflessione e discussione delle attività proprie e altrui e la formazione di competenze deontologiche e professionali necessarie per prepararsi all’esercizio autonomo della professione di psicologo. Si sostanzia, pertanto, in attività pratiche contestualizzate e supervisionate, che prevedono m. Tali competenze si riferiscono agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell’articolo 1 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione,



ricerca e didattica.

In particolare, il tirocinio deve rendere possibile, o almeno facilitare, il conseguimento delle seguenti competenze:

- a) alla valutazione del caso;
- b) all'uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un'analisi del caso e del contesto;
- c) alla predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;
- d) alla valutazione di processo e di esito dell'intervento;
- e) alla redazione di un report;
- f) alla restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;
- g) allo stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni;
- h) allo stabilire adeguate relazioni con i colleghi;
- i) alla comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti.

Sulla base delle linee guida della CPA, le attività di tirocinio pratico sono effettuate e supervisionate individualmente. Laddove le dimensioni dell'Ente/Azienda sono tali da accogliere un numero rilevante di tirocinanti si possono prevedere anche gruppi di discussione e rielaborazione della pratica del tirocinio, fermo restando la individualizzazione della supervisione e della valutazione

## 2. Caratteristiche dell'attività di tirocini

### 2.1 SEDI DI TIROCINIO

Secondo l'art. 2, c. 4 del D. Interm. n. 654/2022, le attività del TPV esterno sono svolte presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale. Se tali strutture non possono assicurare l'adeguata ed effettiva disponibilità al loro interno di servizi di psicologia e dei relativi tutor, il TPV esterno può essere svolto interamente presso gli altri enti esterni convenzionati con le Università, e accreditati sulla piattaforma tirocini OPL.

Per quanto riguarda le sedi di tirocinio **all'estero** sono da considerarsi validi gli stessi criteri di accreditamento utilizzati per le sedi italiane. Gli Atenei effettueranno le convenzioni con gli Enti esteri una volta verificata la presenza dei criteri di idoneità.

### 2.2 PERIODI DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO

Secondo l'art. 2, commi 3 e 4 del D. Interm. n. 654/2022, le attività di TPV sono svolte in contesti operativi, per un numero minimo di 14 CFU, presso qualificati enti esterni convenzionati con le Università.

Ad ogni CFU riservato al TPV **corrispondono almeno 20 ore di attività formative professionalizzanti e non oltre 5 ore di attività supervisionata di approfondimento.** Queste ultime possono riguardare anche gli aspetti deontologici relativi alle attività svolte.



La collocazione temporale del tirocinio durante il Corso di Studi è articolata nei Regolamenti didattici di ciascun Corso di Studi, in base alle specifiche esigenze di organizzazione didattica e dei convenzionamenti con gli Enti territoriali. È auspicabile, comunque, che gli ambiti di tirocinio coprano più aree della professionalità dello psicologo cui il laureato verrà direttamente abilitato.

### 2.3 FUNZIONI E COMPITI DEL TUTOR

Il tutor di tirocinio è uno Psicologo iscritto all'Albo A, di qualsiasi Ordine regionale, da almeno tre anni. I professionisti individuati come tutor devono intrattenere con l'Ente/Azienda un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori o consulenti e svolgere attività con la qualifica specifica di psicologo che prevedano, di norma, un impegno orario di minimo 15 ore a settimana. Per le competenze professionali e le attività del tutor si rimanda a quanto specificato agli artt. 5 e 20 del Codice Deontologico e alle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti.

Al tutor, per l'intera durata della quota di tirocinio di cui è supervisore, spetta la funzione di introdurre il tirocinante nei diversi contesti dell'attività professionale, nei rapporti con le istituzioni, nei rapporti interpersonali e nella dotazione tecnico---strumentale; tale funzione può esplicarsi attraverso l'osservazione diretta e l'esecuzione di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale. Inoltre la funzione del tutor è anche di supervisione, attività che può esplicarsi nella verifica

- a) dell'esperienza svolta dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio, aiuto nella comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni a integrazione dell'esperienza e nella valutazione
- b) consuntiva del tirocinio che tenga conto dei risultati conseguiti dal tirocinante e della sua capacità di integrazione all'interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l'esperienza.

Ciascun tutor potrà seguire non più di 5 tirocinanti che attivano il Tirocinio Pratico Valutativo contemporaneamente, indipendentemente dal numero di sedi in cui opera. Il tutor dovrà presentare all'Ente convenzionato un'autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che il numero dei tirocinanti in contemporanea non è maggiore di **cinque**. Il limite di cinque può essere derogato nel caso in cui i tempi di inizio e termine dei tirocinanti siano sfalsati e la sovrapposizione sia limitata nel tempo (fino a un massimo di 15 giorni).

Qualora il tutor debba interrompere l'incarico per qualsiasi causa, anche di carattere temporaneo, l'Ente/Azienda dovrà sostituirlo con un collega che abbia i requisiti previsti e tempestivamente comunicarlo all'Università di riferimento del tirocinante. Nel caso in cui non sia disponibile presso l'Ente/Azienda un altro psicologo con i requisiti richiesti, sarà necessario cambiare la sede del tirocinio.



## 2.4 VALUTAZIONE DEL TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO (TPV)

Ai fini della valutazione delle attività di TPV, il tutor compila un libretto nel quale esprime un giudizio sulle competenze dello studente relative al «saper fare e al saper essere psicologo». Tali competenze consistono nell'applicare le conoscenze psicologiche necessarie alla pratica professionale nonché nel dimostrare la capacità di risolvere problemi tipici della professione e questioni di etica e deontologia professionale.

Con la compilazione del libretto, il tutor rilascia una formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione delle competenze mostrate dal tirocinante.

Tali competenze si riferiscono:

- Valutazione e uso appropriato di strumenti e tecniche psicologiche
- Formulazione di ipotesi di intervento e lettura basate su argomentazioni scientifiche
- Riflessione autonoma e critica sull'esperienza
- Analisi, ascolto e connessione con il contesto e l'utenza
- Connessione tra teorie, strumenti e pratica psicologica
- Conoscenza delle implicazioni etico/deontologiche delle attività svolte
- Redazione di report e restituzione al paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione

Il TPV è superato mediante il conseguimento di un giudizio d'idoneità. Nel caso in cui non venga conseguito il giudizio di idoneità il tirocinante è tenuto ad effettuare nuovamente il monte ore di tirocinio per il quale non è stato ritenuto idoneo.

## 2.5 PROVA PRATICA VALUTATIVA (PPV)

Al termine delle ore previste sulla base dei regolamenti e aver ricevuto il giudizio di idoneità da parte del tutor, lo studente può accedere alla Prova Pratica Valutativa ( di seguito PPV). La PPV è unica e svolta in modalità orale. Verte sull'attività svolta durante il TPV e sui legami tra teorie/modelli e pratiche professionali, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale. Essa è inoltre finalizzata all'accertamento delle capacità del candidato di riflettere criticamente sulla complessiva esperienza di tirocinio e sulle attività svolte, nonché di essere in grado di adottare un approccio professionale fondato su modelli teorici e sulle evidenze e conforme ai principi etici, ai doveri e alle regole di condotta della professione.



Oggetto della prova e della relativa valutazione sono le attività pratiche supervisionate, che prevedono l'osservazione diretta e lo svolgimento di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali, fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale, e che contribuiscono, insieme alle conoscenze teoriche maturate, all'acquisizione di un bagaglio di competenze necessario per l'accesso alla professione di psicologo. Tali competenze fanno riferimento agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell'articolo 1 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica.

### **La Commissione Paritetica - Università lombarde sui Tirocini**

*Testo approvato nella seduta di Consiglio dell'OPL con delibera n.319-2022 del 27/10/2022 e rettificato con delibera n.224-2023 del 08/06/2023.*